

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E
L'ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI FINANZIAMENTI
REGIONALI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 27/03/1996

Modificato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 64 del 22/11/2009

CAPO I

NORME IN MATERIA DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione e l'assegnazione annuale dei finanziamenti regionali in favore delle Associazioni Ittiche;

Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente, la F.I.P.S. e tutte le Associazioni Ittiche a carattere nazionale, regolarmente costituite con atto notarile e senza scopo di lucro, operanti nel territorio della Provincia.

Il finanziamento di cui all'art. 1 viene ripartito dalla Giunta Provinciale nel modo seguente:

- a) 40% in rapporto al numero dei soci, regolarmente iscritti alle Associazioni operanti in Provincia;
- b) 40% in relazione alla qualità e quantità dei programmi posti in essere dai soggetti beneficiari;
- c) 10% in relazione alle spese effettivamente sostenute per le attività favore dei disabili;
- d) 5% in relazione alle spese effettivamente sostenute per le azioni finalizzate al ripristino degli argini delle aste fluviali;
- d) 5% in relazione alle spese effettivamente sostenute per gli interventi volti al risanamento delle acque interne.

Qualora nessuno dei soggetti aventi diritto potesse accedere ai contributi di cui alle lett. c), d) ed e), le somme risultanti saranno distribuite in favore dei beneficiari della quota di cui alla lett. b);

I contributi previsti alla lett. b) vengono così ripartiti:

- b1) 20% in proporzione alla lunghezza del tratto in gestione, a favore delle Associazioni che gestiscono in concessione le acque interne della Provincia;
- b2) 20% in proporzione al numero dei servizi di vigilanza ittica effettivamente svolti nelle acque interne non in concessione;
- b3) 20% a favore delle Associazioni i cui iscritti hanno svolto attività di collaborazione alle operazioni di ripopolamento ittico effettuato dalla Provincia;
- b4) 20% in proporzione al numero di corsi organizzati o di manifestazioni finalizzate alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua dai rifiuti;
- b5) 20% proporzionalmente al numero di gare, a carattere nazionale o regionale, organizzate nelle acque interne della Provincia;

Qualora nessuno dei soggetti aventi diritto potesse accedere ai contributi di cui alle lett. b1), b2), b3), b4) e b5) le somme risultanti saranno distribuite in favore dei beneficiari della quota di cui alla lett. a).

ART. 3

Le somme di cui alla lett. a) saranno ripartite proporzionalmente al numero degli iscritti (o spese) di ciascuna Associazione, rapportata al numero totale di iscritti delle Associazioni che hanno fatto richiesta di contributi;

Le somme di cui alle lett. c), d), ed e), saranno ripartite proporzionalmente alle spese effettivamente sostenute da ciascuna Associazione rapportata alla spesa totale delle Associazioni.

ART 4

L'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentate, di apposita istanza e di relazione analitica dimostrativa dei dati sociali e dell'avvenuta realizzazione dei programmi ed attività citate, nonché delle spese effettivamente sostenute, coi relativi allegati giustificativi, di importo almeno pari al finanziamento da assegnare.

ART. 5

Tali istanze dovranno essere indirizzate al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Teramo e dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Ad esse si dovrà allegare, pena la loro inammissibilità l'elenco degli iscritti all'Associazione, in ordine alfabetico, con i dati anagrafici, n° tessera e n° licenza di pesca eventualmente posseduta.

Le istanze presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

CAPO 2

ART. 6

NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore dall'esercizio in corso, pertanto le richieste di finanziamento, relative all'attività svolta dalle Associazioni nell'anno 2009, dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2010.